

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
411/2014/R/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
REGOLAZIONE E CONTROLLO NEL SETTORE TELERISCALDAMENTO,
TELERAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO NONCHÉ DI
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE, AI FINI DELL'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 25 ottobre 2012, 2012/27/UE;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità (di seguito: Regolamento di organizzazione);
- la Segnalazione dell'Autorità al Governo e al Parlamento 25 luglio 2013, 341/2013/I su nuove funzioni dell'Autorità in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- la memoria dell'Autorità 7 maggio 2014, 200/2014/I/efr per l'audizione presso la presso la X Commissione della Camera dei Deputati e la 10a Commissione del Senato, in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/CE in materia di efficienza energetica.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 attribuisce all'Autorità nuove competenze di regolazione, controllo ed enforcement nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico e, in particolare, dispone:
 - all'articolo 9, comma 1, che *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità [...], previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:

- a) forniscono ai clienti finali di [...] teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;*
 - b) forniscono ai clienti finali di [...] teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.”*
- all'articolo 9, comma 2, che l'Autorità adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
 - all'articolo 10, comma 17, che “L'Autorità [...], con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:
 - a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione [...];*
 - b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;*
 - c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;*
 - d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;*
 - e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di*

allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.”

- all’articolo 10, comma 18, che *“Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. L’Autorità [...] esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.”*
- l’articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 102/14 stabilisce che *“qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento [...] è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura”*;
- l’articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 102/14 attribuisce altresì all’Autorità il compito di definire le modalità con cui il cliente finale può affidare ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- l’articolo 16 del decreto legislativo 102/14 contiene disposizioni in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo decreto;
- il comma 15.2 del Regolamento di organizzazione contempla, tra l’altro, la costituzione da parte dell’Autorità di Gruppi di Lavoro/Progetto interdipartimentali, per lo svolgimento di attività temporanee che abbiano carattere di progetto e che richiedano conoscenze e competenze diversificate; la medesima disposizione prevede, altresì, che il Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse provveda all’assegnazione al Gruppo di Lavoro/Progetto, per quote di tempo e per una durata definita, di personale in organico ai Dipartimenti, alle Direzioni o alle Unità, incaricando, se non già disposto dall’Autorità, il responsabile del Gruppo di Lavoro/Progetto che assicura il conseguimento degli obiettivi assegnati.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14 sopra richiamate e, in particolare, di quelle di cui all’articolo 9, commi 1, 5, lettera c), e all’articolo 10, commi 17 e 18;
- anche in ragione della novità della materia sottoposta alle nuove competenze attribuite all’Autorità, nonché delle connesse esigenze di ricognizione e approfondimento delle problematiche sottese, sia opportuno, nelle more delle prossime decisioni, anche organizzative, funzionali all’adozione dei

provvedimenti di cui all'alinea precedente, procedere da subito alla costituzione, ai sensi del richiamato comma 15.2 del Regolamento di organizzazione, di un Gruppo di lavoro interdipartimentale il quale effettui una prima ricognizione della situazione fattuale del settore di riferimento;

- la novità della materia rispetto alle specifiche competenze attribuite alle unità organizzative di primo livello dal Regolamento di organizzazione, renda opportuno intestare la responsabilità del procedimento al dirigente responsabile dell'Unità Strategie e studi pre-regolatori del Dipartimento Regolazione, attese le competenze specifiche di detta unità organizzativa, di concerto con il Direttore del Dipartimento Regolazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico nonché di modalità con le quali il cliente finale può affidare ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/2014, per quanto di competenza dell'Autorità e, in particolare, di quelle di cui all'articolo 9, commi 1, 5, lettera c), e all'articolo 10, commi 17 e 18;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, la dr.ssa Marcella Pavan, in qualità di dirigente responsabile dell'Unità Strategie e Studi Pre-regolatori del Dipartimento Regolazione, di concerto con il Direttore di quest'ultimo Dipartimento;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro i termini indicati dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14;
4. di costituire, ai sensi dell'articolo 15.2 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Autorità, un Gruppo di lavoro interdipartimentale il quale svolga, anche in collaborazione con altre amministrazioni, una prima ricognizione della situazione fattuale del settore di riferimento;
5. di nominare responsabile del Gruppo di lavoro di cui al precedente alinea la dr.ssa Marcella Pavan;
6. di dare mandato al Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse affinché provveda, entro e non oltre il 15 settembre 2014, all'assegnazione al Gruppo di Lavoro, su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati e sentito il responsabile del Gruppo di lavoro, di personale in organico ai Dipartimenti, alle Direzioni o alle Unità, ai sensi del menzionato articolo 15.2 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Autorità;

7. di prevedere che il responsabile del Gruppo di lavoro presenti al Collegio un rapporto ricognitivo sulla situazione fattuale del settore entro il 31 dicembre 2014, ciò anche al fine di fornire al Collegio primi elementi utili per la definizione di obiettivi, programmi e priorità e per l'assegnazione delle risorse necessarie per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni